

Nuovo diritto contabile e di rendiconto svizzero

Come scritto ne La Rivista no.2 del 2013, il 1° gennaio 2013 è entrato in vigore il nuovo diritto contabile e di rendiconto svizzero applicabile a tutte le forme giuridiche di diritto privato.

Le imprese individuali e le società di persone con una cifra d'affari inferiore a CHF 500.000, le associazioni e le fondazioni che non hanno l'obbligo di farsi iscrivere al registro di commercio e le fondazioni che non hanno l'obbligo di designare un ufficio di revisione devono tenere soltanto la contabilità delle entrate e delle uscite e la contabilità del patrimonio. A tutte le altre imprese individuali, società di persone e persone giuridiche (ad es., le SA e SAGL) si applicano le nuove norme molto dettagliate. Per le imprese che superano per due esercizi di seguito i valori fissati per la revisione ordinaria dei conti, ossia una somma di bilancio di CHF 20 milioni, un fatturato di CHF 40 milioni e/o come media annua 250 posti di lavoro a tempo pieno, sono previste un'articolazione minima del bilancio e del conto economico e un allegato al conto economico molto dettagliato; tali imprese sono obbligate anche alla stesura di una relazione annuale e di un conto dei flussi di tesoreria. Le PMI devono adempiere tali obblighi soltanto nel caso che lo richiedano soci che detengono almeno il 10 % del capitale sociale, il 10 % dei membri della società cooperativa o il 20 % dei membri dell'associazione o un socio o membro personalmente responsabile o tenuto a effettuare versamenti supplementari.

Le società quotate in borsa, le società cooperative con almeno 2.000 membri e le fondazioni soggette per legge alla revisione ordinaria hanno, inoltre, l'obbligo di redigere i conti secondo una normativa contabile riconosciuta in Svizzera. Possono anche richiederlo soci che rappresentano almeno il 20 % del capitale sociale, il 10 % dei membri della società cooperativa o il 20 % dei membri dell'associazione, oppure qualsiasi socio o membro personalmente responsabile o tenuto a effettuare versamenti supplementari. Il Governo svizzero ha definito le norme contabili riconosciute: *IFRS*, *IFRS* per le PMI, *Swiss GAAP FER*, *US GAAP* e *IPSAS*. La scelta della norma spetta all'organo superiore di direzione o di amministrazione (ad es., il consiglio di amministrazione), salvo che lo statuto, il contratto di società o l'atto di fondazione dispongano diversamente o che tale scelta sia operata dall'organo supremo (l'assemblea generale). La norma scelta va applicata integralmente e va indicata nel conto annuale. Negli ultimi anni una trentina di società svizzere medie quotate in borsa, oltre alla Swatch Group hanno cambiato da *IFRS* (una normativa molto complessa di circa 2.000 pagine, con relativi oneri e costi) a *Swiss GAAP FER* (di circa 200 pagine), mentre poche adottano *US GAAP*.

Anche le persone giuridiche che allestiscono un conto annuale secondo le norme contabili più o meno "s sofisticate" summenzionate devono inoltre allestire un conto annuale secondo le norme più rudimentali del Codice delle Obbligazioni svizzero, che è la base per il calcolo delle imposte.

Le persone giuridiche soggette agli obblighi di rendiconto menzionati che controllano una o più imprese soggette al medesimo obbligo devono includere nella relazione sulla gestione un conto annuale consolidato concernente l'insieme delle imprese controllate, il conto di gruppo. Il controllo presuppone che una tale persona giuridica disponga direttamente o indirettamente della maggioranza dei voti nell'organo supremo (l'assemblea generale), abbia direttamente o indirettamen-

te il diritto di nominare o di revocare la maggioranza dei membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione (ad es., il consiglio di amministrazione) oppure possa esercitare un'influenza dominante in virtù dello statuto, dell'atto di fondazione, di un contratto o di strumenti analoghi (incluso un prestito molto importante). L'obbligo ad allestire il conto di gruppo non sussiste se per due esercizi consecutivi il gruppo non oltrepassa due dei soliti tre valori, ovvero una somma di bilancio di CHF 20 milioni, un fatturato di CHF 40 milioni e/o come media annua 250 posti di lavoro a tempo pieno. Viceversa, il conto di gruppo dev'essere allestito se è necessario per garantire una valutazione attendibile della situazione economica del gruppo, lo richiedano soci che rappresentano almeno il 20 % del capitale sociale, il 10 % dei membri della società cooperativa o il 10 % dei membri dell'associazione, oppure un socio o un membro di un'associazione personalmente responsabile o tenuto a effettuare versamenti suppletivi oppure lo richieda l'autorità di vigilanza sulle fondazioni.

Le nuove norme sono obbligatorie dall'anno fiscale 2015, quelle relative ai gruppi dall'anno fiscale 2016. Possono essere applicate già a partire dall'anno fiscale 2013 o 2014, sulla base di una modifica dello statuto decisa dall'assemblea generale dei soci. Molte società quotate in borsa stanno adeguando il loro statuto quest'anno.

calderan@altenburger.ch